

GUIDA PRATICA PER RUP

(Responsabili Unici del **Progetto** ai sensi dell'art.15 D.lgs. 36/2023)

A partire dal 1/7/2023 è entrato pienamente in vigore il Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023); di seguito, le principali novità su cui porre particolare attenzione:

AFFIDAMENTO DIRETTO (Forniture e Servizi <140 Ke - Lavori <150 Ke)

Scelte a responsabilità del RUP; dovranno essere sempre opportunamente motivate:

❖ **Scelta della procedura** (art. 50, comma 1 e 2 D.lgs. 36/2023):

sarà necessario dimostrare di aver considerato in modo consequenziale:

- l'impossibilità di aderire alle Convenzioni Consip esistenti:
 - ✓ non conformità dei bene/servizi disponibili in Convenzione rispetto alle specifiche tecniche del procedimento in oggetto;
 - ✓ limiti quantitativi di accesso agli ordinativi;
 - ✓ altro (da specificare).
- In caso di importi > 5 Ke, l'impossibilità di utilizzare la piattaforma Me.pa:
 - ✓ categoria merceologica non ricompresa tra quelle regolate dai bandi attivi (p.e. ditta concessionaria esclusiva di prodotti non registrata nella piattaforma);
 - ✓ l'effettiva convenienza economica;
 - ✓ quando trattasi di acquisto di beni/servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 21;
 - ✓ altro (da specificare).
- In caso di importi < 5 Ke, la Legge di bilancio 2019 ha previsto, al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici.

❖ **Scelta del contraente:** è possibile affidare una procedura direttamente ad un operatore economico, anche senza confronto di preventivi, purché:

- se ne motivi adeguatamente la scelta:
 - ✓ forniture complementari;
 - ✓ compatibilità tecnica con le dotazioni già esistenti;
 - ✓ urgenza argomentata ed immediatezza della fornitura/prestazione;
 - ✓ precedenti appalti conclusi con soddisfacenti risultati;
 - ✓ altro (da specificare).
- lo stesso risulti in possesso dei requisiti generali/speciali (p.e. possesso di un particolare know how) necessari, e quindi, idoneo alla prestazione contrattuale in oggetto.

❖ **Rotazione** (art. 49 D.lgs. 36/2023):

Il nuovo codice appalti liberalizza il principio di rotazione relativamente agli inviti ovvero i fornitori, invitati in precedenza, che non si siano aggiudicati l'appalto, possono essere reinvitati; Il principio di rotazione dovrà quindi essere rispettato **solo per quanto riguarda l'aggiudicatario**.

- Rotazione obbligatoria per le procedure con importi > 5 Ke: in particolare, il comma 2 indica il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato, anche dopo l'aggiudicazione in una procedura aperta) nei casi in cui **2 consecutivi affidamenti** abbiano ad oggetto:

- ✓ una commessa nello stesso settore merceologico;
- ✓ la stessa categoria di opere;
- ✓ lo stesso settore di servizi.

Ove ciò non sia ritenuto possibile, dovrà essere fornita adeguata motivazione (comma 4):

- ✓ riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative;
 - ✓ accurata esecuzione del precedente contratto.
- Rotazione non obbligatoria fino a 5 Ke; il comma 6 contiene l'ultima deroga in base alla quale la stazione appaltante può decidere di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli **affidamenti diretti inferiori a 5.000 €**.

❖ **Garanzia definitiva** (art. 53, comma 4, D.lgs. 36/2023):

è confermata la facoltà per la Stazione Appaltante (sulla base di argomentazione fornita dal RUP) di **NON** richiedere la garanzia definitiva nei seguenti casi:

- a. operatori economici di comprovata solidità;
- b. forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori;
- c. macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati;
- d. miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione da specificare;
- e. acquisti in Convenzione poiché si attinge a gara già espletata e sulla quale Consip ha richiesto al fornitore le garanzie di legge
- f. altro (da specificare)

NOVITA' MIGLIORATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. 36/23

- Relativamente alla possibilità di concedere all'operatore economico aggiudicatario l'esonero dalla costituzione di garanzia definitiva (la cui percentuale massima è stata, per gli affidamenti diretti, ridotta al 5%), si fa presente che, rispetto a quanto previsto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 (ormai superato dal D.Lgs. 36/23), **NON** è più obbligatoria la coesistenza di quanto definito al punto a) con "l'ulteriore" ribasso del prezzo di aggiudicazione. Ne consegue che l'esonero potrà essere concesso alla presenza anche di una sola circostanza tra quelle elencate, purché opportunamente argomentata.
- Altra novità positiva riguarda l'Imposta di bollo; è previsto l'esonero dall'applicazione della stessa per le procedure di importo < 40 Ke. Inoltre, la nuova modalità di conteggio opera in maniera omnicomprensiva anche nei confronti della documentazione relativa all'esecuzione del contratto (e non solo alla stipula; p.e. rilascio dei Certificati di Collaudo/Verifica di conformità).
- È riconfermata la possibilità di espletare la procedura dell'affidamento diretto utilizzando PEO/PEC.